

Sonia Lazzini (a cura di), Dossier: pubblicità sedute di gara

la ratio ispirativa del principio di pubblicità delle sedute di gara - comune ai vari metodi di aggiudicazione - sia preordinata ad un'esigenza di garanzia della trasparenza e dell'imparzialità che devono orientare lo svolgimento dell'attività amministrativa in materia

la derogabilità della "regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste" può trovare applicazione relativamente alla procedura negoziata, la quale "conserva margini di snellezza e di elasticità che giustificano la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo"..

i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa costituiscono principi cardine del diritto comunitario degli appalti e il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è conforme alla normativa comunitaria in materia, la quale è orientata a privilegiare i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nella scelta del contraente delle pubbliche amministrazioni, come anche dei soggetti alla stessa equiparati. Il principio di pubblicità delle gare pubbliche impone che il materiale documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica, anche in applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa, che ha ricevuto esplicito riconoscimento sin dall'art. 89 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica dell'integrità dei documenti e all'identificazione del loro contenuto

Nell'osservare come l'art. 57 del Codice degli appalti consenta l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando al ricorrere di una delle ipotesi da tale disposizione espressamente specificate, assume parte ricorrente che nella fattispecie non ricorrerebbe alcuno dei casi previsti: per l'effetto sostenendosi la violazione dell'anzidetta previsione di legge (avuto anche riguardo all'assenza di motivazione alcuna a fondamento della scelta operata dalla precedente

Amministrazione)_ Né, nel caso in esame, sarebbero ravvisabili circostanze di "estrema urgenza" che, secondo quanto stabilito dalla lett. c) del citato art. 57, consentirebbero il ricorso alla procedura ivi disciplinata, atteso che il servizio di vigilanza in questione è assicurato, fin dal 2005, dalla stessa ricorrente: cosa ne pensa l'adito giudice amministrativo?

E' da considerarsi illegittima una procedura di selezione in ragione della mancata pubblicità della seduta nella quale si è proceduto all'apertura delle buste? (Violazione di legge. Violazione del Codice degli appalti e del principio di pubblicità delle operazioni di gara._Nel rilevare come l'art. 5 del bando di gara non preveda che l'apertura delle buste (recanti la documentazione amministrativa e l'offerta economica) debba avvenire in seduta pubblica, sostiene parte ricorrente che la mancata ammissione dei concorrenti allo svolgimento delle operazioni anzidette (avvenuto in seduta riservata) abbia determinato un difetto di trasparenza idoneo ad inficiare lo svolgimento della gara ed il relativo esito)

. Va innanzi tutto sgombrato il campo dalla prima delle eccezioni dalla parte ricorrente esposte avverso il modus procedendi nella fattispecie seguito dall'Autorità pubblica: ovvero, che nel caso in esame potesse legittimamente darsi corso al modulo procedimentale sopra indicato. L'art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce (comma 1) che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in talune ipotesi, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre; ricomprendendo nel novero delle relative fattispecie (comma 2, lett. c) la ricorribilità all'anzidetta procedura "nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara" (a tale riguardo precisandosi come la disposizione in rassegna soggiunga che "le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti"). Ora, se è ben vero che lo svolgimento di una pubblica procedura di selezione senza previa indizione di bando postula, per espressa contemplazione normativa, l'esplicitazione del relativo apparato motivazionale (ovvero, l'indicazione delle ragioni che hanno indotto la precedente Autorità a valersi di tale facoltà), va dato atto che nella fattispecie in esame la presenza di siffatte ragioni è in re ipsa, atteso che la connotazione (come sopra esposto) emergenziale della situazione da fronteggiare relativamente alle attività di raccolta/stoccaggio/smaltimento rifiuti nella Regione Campania è eloquentemente (quanto inequivocabilmente) comprovata dal succedersi di disposizioni urgenti veicolate dallo strumento dell'ordinanza presidenziale e, ulteriormente, dal ricorso alla decretazione d'urgenza, alla luce di quanto sopra indicato. Se, conseguentemente, l'obbligo motivazionale che si assume non esternato rivela carattere immanente (anche relativamente alla procedura de qua) con riferimento al complesso di attività strumentalmente preordinate alla definizione della situazione emergenziale sopra indicata, va ulteriormente osservato come lo stesso decreto legge 90/2008 abbia espressamente indicato (art. 18) fra le disposizioni del Codice degli appalti suscettibili di deroga (quantunque limitando tale collocazione parentetica del vigente quadro normativo al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale) proprio l'art. 57 in rassegna; e, ulteriormente, il precedente art. 54, il cui comma 4 prevede che "nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara". Nel dare quindi atto della evidente infondatezza delle doglianze dalla parte ricorrente rivolte avverso le modalità procedurali (gara senza preventiva indizione di bando) che hanno condotto all'aggiudicazione del servizio

in questione in favore della controinteressata, parimenti sformate di giuridica divisibilità si rivelano le doglianze con le quali la ricorrente ha contestato che l'organo di gara abbia proceduto all'apertura delle buste (contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica presentate dalle partecipanti alla selezione) in seduta non pubblica, ma riservata. 3.1 Ben è noto al Collegio che rappresenta principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica: dimostrandosi, conseguentemente, illegittima l'apertura in segreto dei plichi. E, d'altro canto, se i generali principi di trasparenza e partecipazione dell'attività amministrativa, stabiliti dalla legge 241/1990 (e, in alcuni casi, da particolari leggi di settore, a partire dai lavori pubblici), non si accompagnano alla previsione di regole che impongano, in modo costante e inderogabile, la verificabilità immediata delle operazioni compiute dall'Amministrazione, va poi tenuto conto che: - nel sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la segretezza di alcune fasi è imposta dalla stessa necessità di permettere la maggiore serenità di giudizio della commissione di gara; - e che, comunque, il valore della trasparenza amministrativa, lungi dall'assumere carattere dogmatico, deve essere opportunamente coordinato con l'esigenza di evitare inopportuni aggravamenti del procedimento, che lo stesso art. 1 della legge n. 241/1990 vieta.

(Tar Lazio, Roma, con la sentenza numero 6346 dell' 1 luglio 2009)

Giurisprudenza richiamata

la valutazione dell'offerta economica può avvenire in seduta non pubblica

Ferma restando la obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l'offerta, la giurisprudenza ha ribadito che nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori, come nell'appalto concorso, o nel metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta economica possa avvenire in seduta non pubblica

(Consiglio di Stato con la decisione numero 2370 del 27 aprile 2006)_

In quali circostanze l'operato delle Commissioni può comportare violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara ad evidenza pubblica???? Bisogna distinguere tra sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e sedute pubbliche per la verifica della documentazione, apertura delle buste contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi offerti, con determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri prefissati

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE_Scelta del contraente_Sulla pubblicità delle operazioni di gara._Il Collegio ribadisce l'orientamento della Sezione secondo cui il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz'altro inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l'appalto concorso), almeno per quanto concerne la fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e relativa apertura (sez. V, n. 576 del 30.5.1997; n. 2884 del 7.5.2000, n. 1067 del 27.2.2001 e n. 4586 del 3.9.2001). La sentenza afferma la prevalenza, anche alla stregua dei canoni di concorrenza, pubblicità e trasparenza di fonte comunitaria, della regola della pubblicità degli atti e delle operazioni

della commissione o del seggio di gara. E ciò sia nelle procedure ristrette che in quelle aperte, sia in quelle rette dal criterio automatico del massimo ribasso, sia in quelle rette dal criterio di aggiudicazione semidiscrezionale dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con la sola eccezione, in tale ultima evenienza (licitazione privata o appalto concorso, alla prima assimilabile, retti dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) delle operazioni di valutazione discrezionale del progetto-offerta, rimanendo invece soggette alla regola della pubblicità le altre fasi della procedura, sia quella relativa all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa, sia quella relativa all'apertura dell'offerta economica.

(Consiglio di Stato con la decisione numero 1427 del 18 marzo 2004)_

E' corretto affermare che la notifica mediante affissione è idonea a far decorrere il termine di impugnazione nei confronti dei soggetti direttamente contemplati nell'atto.?

Quali sono i compiti della Commissione di gara?

Devono essere esplicitate le misure adottate per salvaguardare la conservazione degli atti amministrativi tali da assicurare la genuinità e l'integrità dei plichi?

Nei confronti dei soggetti direttamente contemplati nell'atto, si impone la notifica o la comunicazione individuale del provvedimento di approvazione degli atti di gara, ai fini del decorso del termine per l'impugnativa giurisdizionale, salvi gli effetti della piena conoscenza del provvedimento lesivo, che deve essere rigorosamente provata dalla parte che eccepisce la tardività; l'attività della Commissione si esaurisce soltanto con l'approvazione dei relativi atti da parte degli organi amministrativi competenti, mediante il provvedimento di aggiudicazione definitiva; in presenza dell'obbligo di custodia dei documenti di una gara pubblica da parte della stazione appaltante, è da presumersi che lo stesso sia stato assolto mediante le normali garanzie di conservazione degli atti amministrativi

(Consiglio di Stato con la decisione numero 5354 dell' 11 ottobre 2007)_

Il codice dei contratti pubblici demanda al futuro regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: la segretezza di alcune fasi è però imposta dalla stessa necessità di permettere la maggiore serenità di giudizio della commissione di gara ma non è nemmeno trascurabile il rilievo che, in ogni caso, anche il valore della trasparenza amministrativa deve essere opportunamente coordinato con l'esigenza di evitare inopportuni aggravamenti del procedimento, ora vietati dall'articolo 1 della legge n. 241/1990.

Sul versante comunitario, il principio generale della trasparenza delle amministrazioni è certamente enunciato con enfasi, ma, nella sua ampiezza e generalità, esso indica una regola che attiene, nel complesso, alla esigenza di definire preventivamente le modalità di valutazione delle offerte e di garantire, ex post, la leggibilità delle decisioni assunte dalla stazione appaltante. _Non esiste alcuna regola espressa (e nemmeno alcuna pronuncia della Corte di Giustizia) che si spingano ad affermare l'obbligo incondizionato delle stazioni appaltanti di assicurare sempre (anche nelle ipotesi di procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) la pubblicità della fase di apertura dell'offerta economica. _Per quanto riguarda il diritto interno, poi, i generali principi di trasparenza e partecipazione dell'attività amministrativa, stabiliti dalla legge n. 241/1990 e, in alcuni casi, da particolari leggi di settore (a partire dai lavori pubblici), non si accompagnano alla previsione di regole che impongano, in modo costante e inderogabile, la verificabilità immediata delle operazioni compiute dall'amministrazione>_< è anche possibile convenire sulla maggiore garanzia presentata dalla pubblicità della fase di apertura delle buste recanti le offerte economiche. Da questo punto di vista, la

soluzione prevista dal regolamento n. 554/1999, con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa, risulta molto convincente, perché consente di accertare, con la massima sicurezza, che le offerte economiche non solo non siano state alterate, ma anche che esse siano state conosciute dalla commissione solo dopo la conclusione delle operazioni valutative sulle offerte tecniche. Ma ciò non basta per ritenere che sussista un obbligo assolutamente inderogabile di operare in questo modo, qualora siano state rispettate altre garanzie minime (pubblicità della seduta iniziale di verifica delle integrità dei plichi, accurata verbalizzazione delle operazioni compiute, presenza del plenum della commissione)>_< la Sezione ritiene di confermare il proprio orientamento, assolutamente prevalente, in forza del quale, "ferma restando la obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l'offerta, la giurisprudenza ha ribadito che nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori, come nell'appalto concorso, o nel metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cui si riferisce la fattispecie in esame, la valutazione dell'offerta economica possa avvenire in seduta non pubblica. Secondo tale pronuncia, "non contrasta con l'indirizzo sopra riferito la norma del bando che rinvia l'apertura delle buste recanti l'offerta economica, di cui si sia pubblicamente verificata l'integrità, alla fase della procedura in cui si svolge la valutazione della convenienza economica dell'offerta, posto che il relativo apprezzamento non ha carattere automatico, ma varia in funzione di una serie indefinita di fattori concorrenti".>_< Anche questa Sezione, peraltro, ha già ampiamente chiarito che, al fine di stabilire la portata del principio di pubblicità, occorre distinguere tra procedure di aggiudicazione automatica (sulla base della disciplina di gara, che tiene conto unicamente dell'aspetto economico) e quelle che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici. Per le prime (sistema dell'asta pubblica e delle licitazioni private, salvo quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa introdotto sulla base della normativa comunitaria dall'art. 24, 1° comma lett. b, L.8.8.1977 n. 584), la pubblicità delle sedute è generalmente totale per consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti, non sussistendo alcuna valutazione tecnico-discrezionale da effettuare. Ciò è connaturale al sistema dell'asta pubblica (V. la decisione di questa Sezione n. 661/2000), ma vale anche per la licitazione privata con scelta automatica del contraente (V. art. 89 R.D. n.827/1924). Per quanto concerne in particolare l'appalto concorso, cui è assimilabile la procedura della licitazione privata con l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici (come nel caso in esame), occorre tener presente che a seguito delle fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, interviene la valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, che certamente non può essere che essere effettuata in seduta riservata ad evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice. Né detta (parziale) pubblicità può essere esclusa per il fatto che la relativa normativa non la prevede espressamente nell'appalto concorso, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità che deve guidare l'attività amministrativa in tale delicata materia>

(Consiglio di Stato con la decisione numero 2355 dell' 11 maggio 2007)

Gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: quali sedute della commissione devono essere pubbliche?

Il codice dei contratti pubblici demanda al futuro regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ma deve comunque valere il principio generale secondo cui la regola della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz'altro inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l'appalto concorso), almeno per quanto riguarda la fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e relativa apertura..

Si tratta di stabilire se, nelle gare per l'aggiudicazione di contratti o dei servizi pubblici, svolte secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia imposta, o meno, la pubblicità della sola fase riguardante l'apertura della busta recante l'offerta economica. Le conclusioni a cui giunge il Supremo Giudice Amministrativo possono essere così riassunte: <l'ordinamento non regola in modo espresso e puntuale questo aspetto, nei settori dei servizi pubblici e dei settori speciali. E' va osservato che anche il codice dei contratti pubblici (non applicabile, direttamente, alla presente vicenda, ma pure rilevante per la sua attitudine a determinare il riassetto della legislazione vigente) demanda al futuro regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. assoluta inderogabilità della regola di pubblicità del segmento procedimentale costituito dalla apertura dei plichi contenenti le sole offerte economiche. In tal modo, si dimostra la consapevolezza che la questione è risolvibile solo attraverso l'applicazione di principi di ordine generale e che le soluzioni concrete possono essere articolate anche in funzione delle particolari circostanze rilevanti nei singoli casi> Le conclusioni quindi sono le seguenti:

< per i principi europei:

- il principio generale della trasparenza delle amministrazioni è certamente enunciato con enfasi, ma, nella sua ampiezza e generalità, esso indica una regola che attiene, nel complesso, alla esigenza di definire preventivamente le modalità di valutazione delle offerte e di garantire, ex post, la leggibilità delle decisioni assunte dalla stazione appaltante.
- Non esiste alcuna regola espressa (e nemmeno alcuna pronuncia della Corte di Giustizia) che si spinga ad affermare l'obbligo incondizionato delle stazioni appaltanti di assicurare sempre (anche nelle ipotesi di procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) la pubblicità della fase di apertura dell'offerta economica

Per le norme interne:

- Per quanto riguarda il diritto interno, poi, i generali principi di trasparenza e partecipazione dell'attività amministrativa, stabiliti dalla legge n. 241/1990 e, in alcuni casi, da particolari leggi di settore (a partire dai lavori pubblici), non si accompagnano alla previsione di regole che impongano, in modo costante e inderogabile, la verificabilità immediata delle operazioni compiute dall'amministrazione.
- Ovviamente, non va confuso il piano della opportunità, de iure condendo, di possibili soluzioni applicative, orientate ad ampliare i casi in cui il seggio di gara, o la commissione di valutazione, debba svolgere le proprie operazioni in seduta pubblica, o, quanto meno, in contraddittorio con i soggetti direttamente interessati, con la ricostruzione del diritto vigente.>

< Pertanto, la Sezione ritiene di confermare il proprio orientamento, assolutamente prevalente, in forza del quale, "ferma restando la obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l'offerta, la giurisprudenza ha ribadito che nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori, come nell'appalto concorso, o nel metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cui si riferisce la fattispecie in esame, la valutazione dell'offerta economica possa avvenire in seduta non pubblica (decisione 27 aprile 2006 n. 2370). Secondo tale pronuncia, "non contrasta con l'indirizzo sopra riferito la norma del bando che rinvia l'apertura delle buste recanti l'offerta economica, di cui si sia pubblicamente verificata l'integrità, alla fase della procedura in cui si svolge la valutazione della convenienza economica dell'offerta, posto che il relativo apprezzamento non ha carattere automatico, ma varia in funzione di una serie indefinita di fattori concorrenti". Analogamente, anche il più recente indirizzo della Sesta Sezione (decisione n. 2013/2006) è orientato nel senso della derogabilità del principio di pubblicità della fase concernente l'apertura delle buste riguardanti le offerte economiche: "quanto all'esame delle offerte economiche, non si può ritenere che la pubblicità della seduta in cui viene esaminata l'offerta economica sia un principio inderogabile">

(Consiglio di Stato con la decisione numero 1790 del 19 aprile 2007)

Inderogabilità del principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente

Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente, da parte della Pubblica amministrazione, è senz'altro inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto riguarda la fase di

verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e di apertura dei plichi stessi, mentre ciò non può, ovviamente, valere per la fase della valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, che non può che essere effettuata in sede riservata, per evitare influenze sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice

(Consiglio di Stato con la decisione numero 6529 del 7 novembre 2006)_

L'inderogabilità del principio della pubblicità delle sedute della commissione

Il principio della pubblicità delle sedute della commissione preposta alla scelta del contraente dell'amministrazione è inderogabile in ogni tipo di gara con riguardo alla fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione presentata: nell'appalto concorso e nella licitazione privata la riservatezza delle sedute è imposta dall'esigenza di tutelare la libera espressione del giudizio rimesso ai componenti della commissione da possibili, indebite interferenze esterne

La mancata pubblicità delle sedute di gara rileva sempre come vizio della procedura, senza che occorra dimostrare un'effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, trattandosi di un aspetto della selezione posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla competizione, ma ancor prima dell'interesse pubblico all'imparzialità dell'azione amministrativa.

Al fine di chiarire esattamente la portata del principio, la decisione ha correttamente distinto le "procedure di aggiudicazione automatica" dalle altre che, invece, postulano una preventiva ed articolata valutazione tecnico-discrezionale delle offerte pervenute onde scegliere quella più vantaggiosa per l'amministrazione: mentre per il primo genere di procedure la pubblicità delle sedute della commissione va sempre assicurata, non altrettanto avviene negli altri casi (appalto concorso e licitazione privata) in cui, una volta esaurite le fasi preliminari di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, la commissione giudicatrice sia chiamata a compiere delle valutazioni tecnico-discrezionali, di natura comparativa, sulla qualità delle offerte ricevute>_< è difficilmente revocabile in dubbio che l'interpretazione del dato normativo propugnata dalla Sezione (e condivisa anche dal Giudice contabile; si veda, tra le altre, Corte dei conti, sez. contr. St., 9.12.1999, n. 108, secondo cui, onde stabilire la necessità o meno di rendere pubbliche le operazioni compiute in determinate fasi di un procedimento amministrativo finalizzato alla scelta di un contraente, occorre distinguere il momento inderogabile, costituito dall'apertura dei plichi contenenti le offerte, che è operazione preliminare, rispetto alla diversa operazione costituita dalla valutazione delle offerte stesse che, invece, a certe condizioni, può svolgersi senza la presenza delle parti) – a differenza del favor per la "riservatezza" manifestato dagli appellanti - sia perfettamente coerente ed, anzi, accresca il valore cogente dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, costituenti due principi cardine dell'intero diritto comunitario degli appalti>_< La pubblicità delle sedute è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa, ma soprattutto rappresenta un'essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti e contribuisce a qualificare come "giusto" e rispettoso della par condicio un procedimento di evidenza pubblica>

(Consiglio di Stato con la decisione numero 3166 del 16 giugno 2005)_

